



Città di Sassuolo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del 28/09/2020

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DI AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi, addì ventotto del mese di Settembre alle ore 20:30, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito in adunanza di prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Caselli Luca, il Consiglio Comunale.

I componenti il consiglio comunale assegnati ed in carica, alla data odierna sono i signori

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	MENANI GIAN FRANCESCO	X		14	CAPEZZERA DAVIDE	X	
2	GASPARINI GIOVANNI	X		15	CASELLI LUCA	X	
3	BARGI STEFANO	X		16	LUCENTI ALESSANDRO	X	
4	MISIA CRISTIAN	X		17	PISTONI CLAUDIO	X	
5	IACCHERI MASSIMO	X		18	SAVIGNI MARIA	X	
6	RUFFALDI SAMANTA	X		19	MESINI MATTEO	X	
7	TONELLI GRAZIANO	X		20	LENZOTTI SERENA	X	
8	BONI ANDREA	X		21	LOMBARDI ANDREA	X	
9	SPAGNI SARA	X		22	CAPITANI VITTORIO	X	
10	VOLPARI LUCA	X		23	BARBIERI TOMMASO		X
11	GRASSI LUCA	X		24	MACCHIONI FRANCESCO	X	
12	PINELLI GRETA	X		25	PIGONI GIULIA	X	
13	SEVERI CLAUDIA		X				
Presenti: 23				Assenti: 2			

Partecipa ed assiste alla riunione il Segretario Generale Martino Gregorio

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, pone in discussione l'argomento in oggetto, previa designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri

TONELLI GRAZIANO, SAVIGNI MARIA, MACCHIONI FRANCESCO .

Sono presenti gli Assessori: MALAGOLI MASSIMO, LIBERI UGO, RUINI ANGELA, RUGGERI SHARON, RUINI CORRADO, NIZZOLI CAMILLA

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DI AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato il seguente quadro normativo:

- il vigente comma 27 dell'art.14 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 che: "sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:....f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi...";
- l'art. 149 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 che riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267, il quale dispone:" Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l'art. 52, comma 1, del citato D. Lgs. n. 446/97 in particolare dispone:" ...i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.";
- il Testo Unico dei Regolamenti relativi alle entrate tributarie del Comune di Sassuolo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/3/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

considerato in merito ai termini di approvazione delle aliquote e tariffe comunali:

- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone:" Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.".
- l'art. dell'art.106, comma 3-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con legge 17/07/2020, n. 77, ha rinviato al 30/9/2020, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dei comuni;
- l'art.13, comma 15-ter, del DL 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, e all'art. 1, commi 762 e 767, della legge 27/12/2019, n. 160, prevede ora, come modificato dal citato art.106 comma 3-bis, il differimento, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre 2020 i termini per trasmettere telematicamente le delibere e regolamenti comunali e la relativa pubblicazione sul portale del federalismo fiscale ai fini dell'efficacia delle stesse;

considerato in materia di disciplina della tassa sui rifiuti:

- l'art. 1, commi da 641 a 702, della Legge 27/12/2013 n.147 (Legge di stabilità 2014) che ha istituito e regolato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la nuova tassa sui rifiuti (TARI) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;
- i commi 659-660-667-668-682, dell'art. 1, della Legge 27/12/2013 n. 147 i quali prevedono che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo in oggetto;
- l'art. 1, co.683, della citata L n.147/2013 che dispone: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

- la legge regionale dell'Emilia Romagna n.23 del 23/12/2011, con la quale è stata istituita l'Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti (di seguito anche ATERSIR) alla quale è stata attribuita fra le altre la competenza ad approvare i piani finanziari in materia di gestione dei rifiuti;
- il regolamento comunale in materia di tassa sui rifiuti, approvato con delibera del consiglio comunale del 31/7/2014 n.64 e successive modificazioni ed integrazioni;

considerato:

- stante l'esporto quadro normativo, si ritiene che competa allo scrivente Comune per mezzo del proprio consiglio comunale disporre e disciplinare il quadro tariffario e le agevolazioni ai fini del tributo e per l'anno in oggetto quale esercizio di funzione fondamentale attribuita per legge, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della costituzione;

considerato in materia di disciplina del metodo tariffario sui rifiuti:

- il combinato disposto dell'art. 1, comma 651, della citata L. n.147/2013 e del D.P.R. 27/4/1999 n.158 contenente la disciplina della determinazione delle tariffe e del piano economico finanziario;
- il D.P.R. 27/4/1999, n.158 contenente il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- l'art.1, comma 527 e ss legge 27/12/2017 n.205, che con decorrenza 1/1/2018 ha attribuito alla ridenominata Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e di controllo in materia di servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;
- la delibera di ARERA 31/10/2019 443/2019/R/RIF ad oggetto: "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021";

considerato con riferimento alla struttura tariffaria:

- il sistema tariffario del Tributo in oggetto si articola, sulla falsariga della disciplina delle citate TIA1 e TARES: in due componenti: una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite; una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti;
- si articola, altresì, in utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- data la struttura binomia della tariffa (quota fissa e quota variabile) e la suddivisione in due sottocategorie tariffarie (utenze domestiche ed utenze non domestiche), ai fini della determinazione delle tariffe occorre procedere alla suddivisione del citato costo del servizio in quota costo parte fissa e quota costo parte variabile e successivamente, ciascuna di tali quote va poi suddivisa tra quota utenze domestiche e quota utenze non domestiche;
- che le citate ripartizioni vanno operate tenendo conto delle singole voci di costo e delle linee guida pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito al citato piano finanziario ed all'applicazione della tributo sui rifiuti, tenuto conto della riduzione previste dal proprio regolamento comunale;
- d'altra parte, ad oggi il Gestore non ha comunicato alcun dato circa la ripartizione tra utenza domestica ed utenza non domestica delle quantità di rifiuti prodotti né sono stati rinvenuti altrove informazioni, studi o dati puntuali o statistici, sulla base dei quali ripartire le citate quantità totali di rifiuti prodotti tra utenze domestiche e utenze non domestiche;
- pertanto, nell'ambito della presente approvazione sono assunti le motivazioni, il sistema di costi e relativa ripartizione nonché le tariffe e relativi coefficienti K risultanti dalla citata deliberazione n. 9 del 26/03/2019 e relativi allegati;
- allegati che si riepilogano, sotto le lettere B e C, al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- detto sistema di ripartizione dei costi e dei k relativi alle singole categorie di utenza (Allegato B) trova fondamento e motivazione nella relazione a suo tempo commissionata allo studio Ferrari di Bologna, costituente (Allegato C), del presente atto, dalla quale non sono intervenuti motivi o elementi significativi per discostarsene;

considerato con propria delibera n. 57 del 20/12/2019 sono stati approvati le tariffe ed i coefficienti K per il tributo e l'anno in oggetto confermando i medesimi vigenti per l'anno 2019 per le ragioni diffusamente indicate nella suddetta delibera e che si portano di seguito:

- ai sensi del comma 654 dell'art.1 della citata legge n.147/2013, il gettito derivante dall'applicazione della tassa in oggetto è funzionale alla copertura integrale dei costi inerenti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, come risultanti dal piano economico finanziario (PEF) relativo all'anno in oggetto;
- la determinazione delle tariffe deve generare un gettito sufficiente alla integrale copertura

del costo del servizio risultante dal piano economico finanziario (PEF) validato ed approvato annualmente quanto meno dalla competente Ente territorialmente competente - ATERSIR - oltre gli eventuale ulteriori costi sostenuti dal comune inerenti al citato servizio e poi successivamente dalla Citata ARERA;

- a decorrere dal 1/1/2020, in ragione della citata delibera di ARERA n.443/2019, entrerà in vigore la nuova regolazione del sistema di determinazione del piano economico finanziario in materia di gestione dei rifiuti denominato: "METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 (MTR)";
- alla data di approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 non è ancora stato formulato né tanto meno approvato da parte delle sopracitate autorità competenti il piano economico finanziario dei costi relativo alla gestione dei rifiuti per l'anno in oggetto con la conseguenza di non poter determinare il costo complessivo del servizio in oggetto per l'annualità in oggetto secondo le nuove regole disposte con la citata delibera di ARERA n.443/2019;
- costituiscono ragionevoli motivazioni della mancata adozione a tutt'oggi del PEF in adeguamento alla nuova disciplina regolatoria di ARERA, i tempi insufficienti a disposizione tra il 31/10/2019 (data di pubblicazione della citata delibera n.443/2019) ed i termini legali imposti dal citato art. 151 del D.Lgs. n.267/2000 per avviare e concludere entro il 31/12 l'approvazione del bilancio di previsione del Comune;
- d'altra parte, ad oggi, per non incorrere nelle sanzioni di legge, lo scrivente Ente deve obbligatoriamente approvare il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno in oggetto ai sensi dell'art.151, comma 1, della legge del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 di cui costituiscono allegati indispensabili tanto il presente atto quanto quella relativa al piano economico finanziario sui rifiuti;
- conseguentemente, entro il medesimo termine del 31 dicembre p.v. deve essere necessariamente adottato il presente atto e quello del PEF;
- dunque, in assenza di altri dati definitivi riferiti all'anno in oggetto, nell'ambito del citato bilancio di previsione è stato necessariamente riportato: in parte uscita, il costo risultante dal piano finanziario approvato nel 2019, come meglio riportato nell'allegato B del presente atto; in parte entrata, il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe approvate per pari anno, in quanto ritenuto congruo alla copertura del citato costo;
- In particolare il costo ed il gettito sono quelli precisati nella parte dispositiva che segue;
- Il gettito postato in bilancio è il risultato di una adeguata e prudente ponderazione del dell'elaborazione ottenuta nel mese di ottobre c.a. in sede di saldo tari 2019 con il proprio attuale gestionale applicando le tariffe relative all'anno precedente a quello in oggetto tenendo conto anche dell'importo risultante da fatturazione relativa di tassa rifiuti per occupazioni permanenti ed occasionali effettuata dalla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl, e riscossa contestualmente al canone di occupazione del suolo pubblico;
- In particolare, si è ritenuto adeguato e prudente apportare una correzione in riduzione del 5% del risultato della suddetta elaborazione del ruolo:
 - per tenere conto prudenzialmente della non completa attendibilità, stabilità e definitività dei dati elaborati in conseguenza anche del fatto che nel corso del corrente anno è stato adottato un software gestionale nuovo che ha richiesto un'attività di transcodifica e bonifica dei dati a tutt'oggi in corso;
 - del numero elevato di posizioni a tutt'oggi oggetto di istruttoria a seguito delle dichiarazioni o istanze presentate dai cittadini (cessazioni; riduzioni; variazioni; nuove posizioni) conseguenti alla comunicazione del saldo nel corso dello scorso mese di novembre;
- è, pertanto, necessario confermare, nella fase attuale, le tariffe già applicate per l'anno precedente a quello in oggetto ed approvate con delibera di consiglio comunale n. 9 del 26/03/2019 con la quale a sua volta approvate in via definitiva le tariffe per detto anno;

considerato in merito all'intervenuta emergenza Covid-19:

- è in atto una situazione di grave emergenza sanitaria-economico-sociale a livello nazionale e internazionale determinata dalla diffusione del virus denominato Covid-19 o coronavirus;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella G.U. n.26 del 1/2/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili denominato Covid-19 o Coronavirus a decorrere dal 30/01/2020 e fino al 30/07/2020;
- con decreto legge del 30/07/ 2020, n. 83 la scadenza della dichiarazione di emergenza è stata prorogata al 15/10/2020;
- per contrastare l'emergenza a tutt'oggi in corso sono stati adottati diversi provvedimenti eccezionali sia da parte delle autorità statali che da parte di quelle della regione Emilia Romagna, volti da una parte a contrastare a contenere la diffusione del virus; d'altra a

sostenere e soccorrere con aiuti economici persone, famiglie ed operatori economici a fronte della grave crisi economico-sociale conseguente alla diffusione del virus ed alle necessarie misure di contenimento adottate per contrastare lo stesso;

considerato in merito alle determinazioni da assumere per il tributo in oggetto nel corso dell'emergenza Covid-19:

- In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria-economico-sociale, ai sensi del comma 2 dell'art.107 del DL 17/3/2020, n. 18, convertito con legge 24/4/2020,n.27, è stato prorogato al 31/7/2020 il termine per approvare le tariffe ai fini del tributo e l'anno in oggetto;
- il termine per deliberare le tariffe TARI è stato successivamente accorpato a quello per l'approvazione del bilancio di previsione fissando la scadenza al 30/9/2020, ai sensi dell'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con legge 17/07/2020, n. 77;
- ai sensi del comma 5 del citato art.107 del DL n.18/2020, è disposto che: "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.";
- in ragione delle suesposte disposizioni di legge, è intervenuta l'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) la quale con delibera n.158 del 5/5/2020 dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha previsto riduzioni della parte variabile delle tariffarie a favore dell'utenza non domestica al fine di tener conto della minor produzione e conferimento di rifiuti da parte degli operatori economici che non hanno operato a causa delle misure di contenimento sociale;
- con la medesima delibera n.158/2020, ARERA ha regolato anche la previsione di riduzioni ed agevolazioni a favore delle utenze domestiche e non domestiche;
- inoltre, con delibera n.238 del 23/6/2020, la medesima ARERA ha introdotto modifiche ed integrazioni alla regolazione del metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) 2018-2021, a suo tempo approvato con delibera n.443 del 31/10/2019; ovvero in merito alla determinazione del piano economico finanziario per l'anno in oggetto per tener conto da una parte dei minori costi legati ai minori conferimenti di rifiuti da parte degli operatori economici e, dall'altra, dei maggiori costi sostenuti dai gestori per far fronte al Covid-19;

considerato in merito all'approvazione definitiva delle tariffe e coefficienti K per l'applicazione della tassa rifiuti nel Comune di Sassuolo:

- ad oggi, non risulta approvato da parte di ATERSIR alcun piano economico finanziario per la determinazione dei costi da coprire nell'anno in oggetto con la tassa rifiuti in ragione del continuo mutamento dell'esposto quadro normativo di riferimento resosi necessario per contrastare l'emergenza Covid-19;
- l'unico piano economico finanziario a propria disposizione - da prendere a riferimento per la determinazione delle tariffe - è quello approvato per l'anno 2019 con propria delibera n.8 del 26/3/2019 dal quale emergono i seguenti costi:

A) TOTALE QUOTA GESTORE SGRUA (IVA esclusa) approvato da ATERSIR di cui:	
A.1) SGRUA	€ 6.664.425,28
A.2) Fondo solidarietà terremoto (L.R. n.19/2012) + Fondo incentivante (L.R. n.16/2015), fuori dal campo IVA	€ 87.428,50
+ IVA 10 % sulla quota Gestore A.1)	€ 666.442,53
+ bollo su quota Gestore A.2)	€ 4,00
TOTALE COSTI GESTORE	€ 7.418.300,31
B) TOTALE QUOTA COMUNE di cui:	
B.1) COSTI COMUNI – Costi generali di gestione:	
Costo personale ufficio tutela del territorio (n.1 persona al 30%)	€ 13.271,70
Rimborsi TARES TARI non dovuti	€ 35.000,00
Riduzione x le utenze domestiche che fanno la RD presso i Centri di Raccolta	€ 49.000,00
TOTALE CGG	€ 97.271,70
B.2) COSTI COMUNI – CARC	

Costi di postalizzazione (n.3 spedizioni da 19.000 avvisi l'una)	€	65.600,00
+ Costo personale ufficio tributi (n.3 prs al 100% di cui B1-C1pr-D1, n.1 C1 al 50% x coattiva)	€	108.350,76
+ Costo servizio SGP (n.2 persona al 100% per un costo unitario di 60.750 € + IVA 22%)	€	148.230,00
+ Costi utenze	€	409,87
TOTALE CARC	€	322.590,63
B.3) COSTI COMUNI – Costi comuni diversi:		
Fondo accantonamento x rischi crediti inesigibili (10,71%)		940.500,00
TOTALE COSTI COMUNE	€	1.360.362,33
TOTALE PEF 2019	€	8.778.662,64

- applicando le tariffe e relativi coefficienti K relativi al tributo vigenti nel 2019, al quale va aggiunto il contributo statale per le scuole, sulla base dell'elaborazione effettuata nello scorso mese di giugno, all'atto dell'acconto 2020, dal proprio Servizio Entrate dei dati e delle informazioni a disposizione con il software in dotazione, risulta al seguente previsione di gettito:

Tipo Voce	importo	importo	importi totali	note
	acconto 50%	saldo 50%		
TARI Domestico	2.425.758,68 €	2.425.758,68 €	4.851.517,36 €	totale 50%acconto+50%saldo
TARI Non Domestico	1.956.606,24 €	1.956.606,24 €	3.913.212,48 €	totale 50%acconto+50%saldo
Previsione Contributo MIUR su dati 2019	38.530,86 €		19.265,43 €	riduzione del 50% per scuole chiuse
Previsione TARI mercato su dati 2019	2.863,86 €		1.431,93 €	riduzione del 50% per mercati non effettuati
Totale gettito previsto			8.785.427,20 €	

dal confronto delle due tabelle suesposte emerge che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe TARI 2019 è sufficiente a finanziare il costo del pef 2019, fermo restando che il citato gettito si deve intendere suscettibile di continua variazione in ragione del modificarsi dinamico e continuo del quadro complessivo dei contribuenti e della base imponibile;

- stante quanto fin qui esposto, essendo nell'impossibilità di stabilire nuove tariffe a copertura del pef per l'anno in oggetto non ancora approvato, si impone la necessità di confermare le tariffe ed i coefficienti K vigenti nel 2019 ai sensi del citato art. 107 comma 5 del DL n.18/2020, rinviando al 2021 le proprie determinazioni relative all'eventuale congruaggio dal operarsi a seguito dell'approvazione del pef per l'anno in oggetto;

considerato in merito alla manovra TARI per l'anno in oggetto:

- che, come si evince dalla citata delibera n.158 di ARERA, gli Enti territoriali competenti devono introdurre riduzioni dei coefficienti KC a favore delle categorie delle utenze non domestiche al fine di tener conto della minor produzione di rifiuti e quindi del minor conferimento al servizio pubblico degli stessi in ragione della chiusura forzata dell'attività in ottemperanza delle disposizioni in materia di contenimento sociale;
- ciò, comporta, la modifica dei parametri di ripartizione del costo del PEF fondata sui coefficienti K, con conseguente redistribuzione dei costi non coperti da detti utenti non domestici, a carico degli altri utenti, domestici e non domestici, in un anno di difficoltà ed emergenza economico-sociale;
- inoltre, l'operazione di riduzione dei K incide inevitabilmente anche sulle tariffe imponendo la complessiva rideterminazione delle stesse ponendosi in contrasto con la volontà dello scrivente Ente di confermare per l'anno in oggetto quelle vigenti nell'anno antecedente allo stesso quale legittima prerogativa prevista per legge ai sensi del citato art.107, comma 5, DL n.34/2020;
- Al di dare soluzione agli esposti problemi, questo Ente, con la manovra contenuta nel presente atto intende:
 - a) da una parte, prevedere agevolazioni fiscali a favore delle utenze domestiche e non domestiche a copertura alla minore entrata derivante dalla riduzione dei citati K con risorse finanziate dal proprio bilancio comunale;

- b) dall'altra, evitare di rideterminare le tariffe per l'anno in oggetto intendendo confermare quelle del 2019;

considerato, quindi, che con il presente atto si intende, utilizzando risorse ricavabili dal proprio bilancio di previsione, in materia di tassa rifiuti:

- adottare riduzioni e agevolazioni a favore di cittadini e famiglie (utenze domestiche);
- adottare riduzioni e agevolazioni a favore degli operatori economici (utenze non domestiche) anche al fine di dare attuazione ed integrare quanto regolato con delibera n.158 del 5/5/2020 di ARERA;
- determinare l'ammontare delle risorse necessarie a dare copertura a tali agevolazioni, che si concreta in una mancata entrata da compensarsi con una pari riduzione della spesa;
- riapprovare il quadro generale delle tariffe ai sensi del citato art.177, co.5 del DL n.118/2020, anche al fine: della semplificazione degli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi nel portale del federalismo fiscale; di una migliore intellegibilità complessiva della manovra fiscale operata a favore dei cittadini e degli operatori di settore;

considerato che a livello Europeo per far fronte all'emergenza economico-finanziaria:

- sono stati attribuiti ampi poteri ai singoli Stati membri dell'Unione europea di prevedere aiuti di stato a favore degli operatori economici colpiti dalla pandemia;
- in particolare, la comunicazione della Commissione Europea del 19/3/2020 n. C-2020/1863 ad oggetto: "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" poi modificata ed integrata con Comunicazioni del 3/4/2020 (2020/C 112 I/01) e del 13/5/2020 C(2020)164;
- Tali disposizioni sono state adottate in attuazione:
 - dell'art. 107, paragrafo 2, lett b), del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che dispone: "Sono compatibili con il mercato interno: ...b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;...";
 - dell'art. 107, paragrafo 3, lett b), del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che dispone: "Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: ... b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro";
 - dell'art. 108, paragrafo 3 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che dispone: ". Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.";

considerato che a livello di legislazione italiana, per far fronte all'emergenza economico-finanziaria:

- sono stati riconosciuti agli Enti territoriali ampi poteri di intervento - sotto forma di aiuti di stato - a carico dei propri bilanci - a favore degli operatori economici in difficoltà o che hanno subito danni a causa del covid-19 e delle conseguenti disposizioni restrittive;
- in particolare, gli artt. da 53 a 64 del citato D.L. 19/5/2020 n.34, in attuazione delle citate Comunicazioni della Commissione Europea, dispongono misure di aiuto economico-finanziario a favore degli operatori economici colpiti e comunque posti in difficoltà dall'emergenza covid-19;
- in particolare, l'art. 54 del citato DL n.34/2020 ad oggetto "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali" che dispone: "1.... gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863... 2. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali...";

considerando che il riconoscimento degli aiuti è subordinato a diverse condizioni:

- in primo luogo, sono previsti limiti economici degli aiuti concedibili a ciascun operatore economico imposti ai sensi del medesimo art.54, che ai commi 1 e 3 dispone: "1.... nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro per impresa,.. 3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere";

- tali limiti economici si intendono in termini assoluti ovvero nel senso che per ciascun operatore non si può superare la soglia di legge sommando gli aiuti concessi da tutti gli Enti pubblici;
- in particolare, ai sensi del citato art.61 comma 7: “Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario ivi previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte;...”
- in secondo luogo, tali aiuti non possono essere concessi ad operatori economici che hanno già usufruito di aiuti dichiarati illegali per i quali sono in atto procedure di recupero degli stessi. In tal ultimo caso possono essere riconosciuti aiuti al singolo operatore economico solo al netto di quanto deve ancora essere restituito dallo stesso per aiuti dichiarati illegali oltre gli interessi legali maturati ai sensi dell'art.54 del DL n.34/20;
- in terzo luogo, ai sensi dell'art.61 del DL n.34/2020: “non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, dell'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione e all'articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n.1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019”;
- in quarto luogo, ai sensi dell'art.61 co.2 “Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020.”;
- in quinto luogo, ai sensi dell'art.61 comma 3 “La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità di cui al comma 4 da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art.108 TFUE e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1”;
- ai fini di cui al punto precedente, ai sensi dell'art.61, comma 4, “Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a notificare gli articoli da 54 a 60 al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 107 TFUE, per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti di cui al co. 1.”
- al fine di permettere la verifica ed il controllo del rispetto delle predette condizioni nonché di adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità, lo Stato Italiano ha istituito il registro nazionale sugli aiuti di stato (RNA) ed i registri SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA- Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura;
- gli artt. 61, 62 e 63 del DL n.34/2020 regolano le procedure e le formalità alle quali adempiere per dare attuazione legale agli aiuti concessi da parte anche degli Enti territoriali, con particolare riguardo agli obblighi di: registrazione nei sopra citati registri; responsabilità di monitoraggio e di relazione in merito agli aiuti concessi;
- entro il 15/6/2020 detti registri devono essere modificati dai rispettivi Ministeri competenti, al fine di dare attuazione a quanto sopra esposto ai sensi dell'art.64 del DL n.34/2020;
- inoltre, al fine di permettere agli Enti territoriali concedenti gli aiuti di adempiere ai propri obblighi di controllo, “...i soggetti che concedono gli aiuti ai sensi degli articoli da 54 a 60 verificano, anche mediante autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime consentite...” ai sensi dell'art.61, comma 7, del DL n.34/2020;
- il Dipartimento per le politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è l'organo competente a gestire i rapporti con gli organi dell'Unione Europea per lo Stato Italiano;

considerato che in merito agli obblighi già assolti dallo Stato italiano:

- all'obbligo di preventiva notificazione alla Commissione Europea del quadro di aiuti introdotto con il DL n.34/2020, ha adempiuto in data 20/05/2020 il Dipartimento per le Politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio Dei Ministri;
- in data 21/5/2020, con decisione “State Aid SA.57021” la Commissione Europea ha riconosciuto la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel DL n. 34/2020;
- tale Regime Quadro è stato registrato in data 8/6/2020 dal citato Dipartimento nell'RNA con <<codice di aiuti RNA – CAR>> n.13008 quale “regime di aiuti” ai sensi dell'art.8 del D.M. 31/05/2017 n. 115. In sostanza, nel caso di specie, lo Stato Italiano ha già provveduto agli obblighi di notificazione e trasparenza del “regime di aiuti” contenuto nel DL n.34/2020, offrendo una copertura normativa a favore degli Enti territoriali che intendono adottare aiuti specifici a favore degli operatori economici in crisi;

considerato che in merito agli obblighi da assolvere da parte dei Comuni:

- l'operato dello Stato non ha esaurito gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza, pubblicità e controllo da compiersi a mezzo dell'RNA;

- come, infatti, si evince dall'art.61, comma 5, del DL n.34/2020, rimane a carico degli Enti che concedono aiuti specifici nell'ambito di tale "quadro temporaneo", l'adempimento degli obblighi specifici inerenti al RNA previsti in dettaglio dal citato DM n.115/2017, oltreché l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e relazione di cui all'art. 4 della citata Comunicazione della Commissione Europea del 19/03/2020 C (2020)1863;
- Quanto agli obblighi previsti dal DM n.115/2017, gli Enti devono, innanzitutto, procedere alla registrazione del provvedimento che prevede aiuti a favore di operatori economici nel RNA sotto il regime quadro identificato dal citato codice CAR n.13008;
- prima di concedere aiuti individuali ai singoli operatori economici, gli Enti concedenti sono tenuti a effettuare le verifiche propedeutiche nell'RNA volte ad evitare di concedere aiuti illegali. Tali verifiche, da effettuare a mezzo di visura nel RNA, sono propedeutiche: al rispetto delle soglie massime concedibili per singolo operatore stabilite dall'art.54 del DL n.34/2020 (800.000 euro per impresa; 120.000 euro per imprese del settore pesca-acquacoltura; 100.000 per impresa agricola); alla concessione degli aiuti de minimis e relativa soglia triennale per operatore (200.000 euro); ad evitare di concedere aiuti a favore di operatori soggetti a recupero di aiuti illegali ed inseriti nella cd lista Deggendorf (vedi anche art. 53 DL n.34/2020);
- Inoltre, l'Ente deve procedere alla registrazione del singolo aiuto individuale nell'RNA con attribuzione del "Codice Concessione RNA – COR" prima della concessione dello stesso; entro i successivi 20 giorni, l'Ente è tenuto a trasmettere all'RNA la data di adozione dell'atto di concessione dell'aiuto individuale a pena di decadenza dell'aiuto;
- Infine, in caso di agevolazioni fiscali, gli aiuti individuali si intendono concessi e sono registrati nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale devono essere dichiarati;

considerato che a quanto sopra inteso viene data attuazione nei termini e nei modi meglio specificati nella parte dispositiva che segue;

considerato:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30/09/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2020 e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 20/12/2019 "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022 – APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO."
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 20/12/2019, "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022.", nonché le successive delibere di variazione di bilancio;

considerato:

- la presente proposta di deliberazione è stata esaminata ed approvata dalla III Commissione Consiliare "Sviluppo e Gestione Risorse, Affari Generali, Corpo di Polizia Municipale" nelle sedute del 14 e del 21 settembre 2020;
- che è stato acquisito il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, prot. n. 30027 del 21/9/2020 verbale n. 19, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs 267/2000;
- il parere favorevole del Dirigente responsabile del Settore III "Programmazione finanziaria e controllo delle società partecipate", previa istruttoria favorevole del funzionario responsabile del Servizio Entrate, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- il presente atto comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente il Direttore responsabile del Settore III "Programmazione finanziaria e Organizzazione" esprime il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

illustra il punto l'ass. Ruini C. e interviene il Direttore del Settore III "Programmazione finanziaria e controllo partecipate" dott. Temperanza C.;

intervengono i consiglieri Mesini M. (PD), Bargi S. (Lega) e Savigni M. (PD);

entra il cons. Barbieri T. (Sassuolo futura);

con votazione espressa nei modi di legge in forma palese per alzata di mano dai n. 24 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, essendo entrato in aula il cons. Barbieri T., votazione che dà il seguente esito:

- **favorevoli n. 16** – Sindaco, Gasparini G., Bargi S., Misia C., Iaccheri M., Ruffaldi S., Tonelli G., Boni A., Spagni S., Volpari L., Grassi L., Pinelli G. (Lega), Capezzeri D. (FI), Caselli L., Lucenti A. (Sassolesi), Macchioni F. (L. Macchioni),
- **astenuti nessuno**,
- **contrari n. 8** – Pistoni C., Savigni M., Mesini M., Lenzotti S., Lombardi A., Capitani V. (PD), Pighi G. (G. Misto), Barbieri T. (Sassuolo Futura)

DELIBERA

di approvare ai fini dell'applicazione del tributo e per l'anno in oggetto quanto segue:

Articolo 1 Tariffe

1. di confermare per il tributo e l'anno in oggetto le tariffe ed i coefficienti vigenti nel 2019 approvando, il quadro tariffario contenuto nel documento allegato, sotto la lettera A), al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. di dare atto che quanto disposto al punto precedente è determinato in ragione:
 - 2.1. dei coefficienti e dei parametri e dei costi contenuti nel documento allegato, sotto la lettera B), alla propria delibera n. 57 del 20/12/2019 che in questa sede si richiama quale parte integrante e sostanziale;
 - 2.2. delle motivazioni meglio precisate nella sopra riportata premessa e della relazione tecnica allegata, sotto la lettera C), alla propria delibera n. 57 del 20/12/2019 che in questa sede si richiama quale parte integrante e sostanziale.
3. di dare atto che dall'applicazione delle tariffe approvate deriva un gettito determinato in via prudenziale nei termini meglio precisati in premessa in modo da garantire l'integrale copertura del costo del servizio di gestione rifiuti pari ad €. 8.778.662,64 pari ad uno stanziamento di uguale importo nel bilancio di previsione a titolo della tassa e per l'anno in oggetto come meglio precisato in premessa.
4. di dare atto che a seguito dell'approvazione del PEF relativo alla gestione del servizio rifiuti per l'anno in oggetto, nel rispetto dei termini di legge, l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi risultanti dal PEF per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 ai sensi dell'art.107, comma 5, del DL 17/3/2020, n. 18, convertito con legge 24/4/2020 n.27.

Articolo 2 Agevolazione per le utenze domestiche economicamente svantaggiate

1. di approvare, una riduzione della tassa dovuta e per l'anno in oggetto a favore delle utenze domestiche economicamente svantaggiate ulteriore rispetto a quella prevista ai sensi degli artt.3 e 4 della Delibera di ARERA 5/5/2020 n.158;
2. detta ulteriore riduzione è riconosciuta a seguito della presentazione dell'apposita istanza e relativa documentazione nei termini ed alle medesime condizioni stabilite ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legge 26/10/2019 n. 124, convertito con legge 19/12/2019 n.157, dei citati artt.3 e 4 della Delibera di ARERA 5/5/2020 n.158 e delle relative disposizioni attuative;
3. detta riduzione è riconosciuta a favore di ciascuna utenza avente diritto nei limiti dell'importo ottenuto dividendo la somma complessiva stanziata per tale agevolazione diviso il totale delle utenze aventi diritto;
4. la somma stanziata in questa sede resta a carico del bilancio comunale è determinata ai sensi del successivo articolo 5. Il finanziamento del bonus sociale stabilito da ARERA resterà a carico del pef salvo diversa disposizione di legge.

Articolo 3 Riduzioni tecniche per le utenze non domestiche

1. di approvare, a favore delle utenze non domestiche:
 - 1.1. La riduzione della tassa di pari importo a quello che sarebbe stato ottenuto con la riduzione dei Kd (parte variabile della tariffa), approvati dal Comune per l'anno 2019, a favore delle utenze non domestiche soggette a sospensione per l'emergenza Covid-19, applicando i criteri previsti dall'art.1 della Delibera di ARERA del 5/5/2020 n.158;
 - 1.2. La riduzione della tassa di pari importo a quello che sarebbe stato ottenuto con la riduzione dei Kd (parte variabile della tariffa), approvati dal Comune per l'anno 2019, a favore delle utenze non domestiche non soggette a sospensione per l'emergenza Covid-19, nei limiti ed applicando i criteri previsti dall'art.2 della Delibera di ARERA del 5/5/2020 n.158;
2. di disporre che le riduzioni del presente articolo siano calcolate:
 - 2.1. In ragione dei giorni di chiusura per le utenze rientranti nella tabella 1a dell'Allegato A della citata delibera di Arera n.158/2020;
 - 2.2. Applicando una riduzione del 25% per le utenze rientranti nella tabella 1b dell'Allegato A della citata delibera di Arera n.158/2020;
 - 2.3. Applicando una riduzione del 15% per le utenze rientranti nella tabella 2 e nella tabella 3 dell'Allegato A della citata delibera di Arera n.158/2020, soggette a chiusura per almeno due mesi in base alle disposizioni emergenziali anti Covid-19;
 - 2.4. Applicando una riduzione del 8% per le utenze rientranti nella tabella 2 e nella tabella 3 dell'Allegato A della citata delibera di Arera n.158/2020, soggette a chiusura da uno a due mesi in base alle disposizioni emergenziali anti Covid-19;
3. le riduzioni di cui ai precedenti punti 2.3. e 2.4. sono stati determinati proporzionalmente al 25% del punto 2.2. calcolato sul una chiusura di tre mesi;
4. di disporre che per speditezza l'applicazione delle riduzioni di cui al presente articolo è calcolata anticipatamente in via provvisoria d'ufficio dal Servizio Entrate, all'atto della liquidazione ordinaria del tributo dovuto, applicando le riduzioni di cui al presente articolo in base e nei limiti delle informazioni a propria disposizione;
5. al fine del definitivo diritto alla riduzione, il contribuente deve presentare apposita dichiarazione ai sensi del successivo articolo del presente deliberato;
6. in caso di mancata presentazione della dichiarazione ovvero di mancata presentazione della stessa entro il termine stabilito in questa sede, il Servizio Entrate provvede al recupero della somma riconosciuta a titolo di riduzione;
7. di dare atto che le riduzioni di cui al presente articolo hanno natura tecnica attuativa del principio di "chi inquina paga" nel rispetto della normativa italiana ed eurounitaria e non costituiscono aiuti di stato.

Articolo 4 Condizioni per usufruire delle riduzioni per le utenze non domestiche

1. di stabilire le seguenti condizioni per usufruire delle riduzioni tecniche previste dal presente atto a favore delle utenze non domestiche:
 - le riduzioni sono concesse e riconosciute in via definitiva previa presentazione di apposita domanda con attestazione dei requisiti per aver diritto a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445;
 - la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata a pena di decadenza entro il 31/10/2020.
 - il citato termine può essere prorogato con delibera di giunta comunale qualora le circostanze lo rendessero necessario per rendere possibile la presentazione della domanda da parte degli aventi diritto. Nel prorogare detta data la giunta comunale dovrà comunque tener conto di salvaguardare anche la speditezza delle operazioni di liquidazione del tributo da parte del Servizio Entrate e la acquisizione delle relative somme a tutela degli equilibri di bilancio;
 - la domanda deve essere presentata utilizzando il modello messo a disposizione dal competente Servizio Entrate;
 - la domanda deve contenere: i dati identificativi del contribuente richiedente; indirizzo di posta elettronica certificata, recapiti telefonici; indicazione degli estremi catastali (foglio, mappale e subalterno) ed indirizzo delle unità immobiliari interessate; la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445 del possesso di tutti i requisiti richiesti per il

- riconoscimento della riduzione con particolare riferimento alla categoria di appartenenza tra quelle individuate al precedente articolo 3, punto 2; i giorni di effettiva chiusura;
- la dichiarazione sostitutiva, deve essere presentata alla Servizio Entrate del Comune, direttamente allo sportello ovvero inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec entrate@cert.comune.sassuolo.mo.it;
 - la dichiarazione sostitutiva assume valore di dichiarazione ai fini dell'applicazione del tributo;
 - l'applicazione delle riduzioni va rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussistono tutti i requisiti previsti;
 - l'Amministrazione, in sede di controllo ed eventuale recupero delle somme non spettanti, si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

Articolo 5 Finanziamento delle agevolazioni e riduzioni

1. di disporre in merito al finanziamento delle agevolazioni previste con il presente atto che le agevolazioni e le riduzioni di cui ai precedenti articoli rimangono a carico del bilancio di previsione del Comune per l'anno in oggetto nei limiti dell'importo già stanziato di euro 300.000,00;
2. il predetto importo è destinato a finanziare prioritariamente le riduzioni previste a favore delle utenze non domestiche;
3. la somma residua è destinata a finanziare le agevolazioni a favore delle utenze domestiche;
4. è fatta salva la possibilità da parte dello scrivente Ente di aumentare il predetto fondo nel corso della rimanente parte dell'anno;

Articolo 6 Aiuti di stato

1. di dare atto che il finanziamento, con risorse a valere sul proprio bilancio, delle riduzioni a favore delle utenze non domestiche stabilito nel presente atto costituisce aiuto di stato per la quota parte a favore di contribuenti operatori economici non interessati da dette riduzioni;
2. in particolare, infatti, senza l'intervento comunale, la copertura del costo del servizio, avrebbe imposto un maggior onere economico integralmente a carico delle utenze non interessate dalla riduzione (compresi gli operatori economici), in ragione dell'applicazione del principio "chi inquina paga", a copertura del minor gettito derivante dalle riduzioni dei coefficienti Kd a favore delle utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività a causa dei provvedimenti anti Covid-19;
3. di dare atto quindi che:
 - 3.1. tali aiuti di stato rientrano nel "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" poi modificata ed integrata con Comunicazioni del 3/4/2020 (2020/C 112 I/01) e del 13/5/2020 C(2020)164", ai sensi degli artt. da degli artt. da 53 e 63 del DL D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con legge 17/07/ 2020, n. 77;
 - 3.2. in data 20/05/2020 il Dipartimento per le Politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio Dei Ministri ha adempiuto all'obbligo di preventiva notificazione alla Commissione Europea del quadro di aiuti introdotto con il DL n.34/2020;
 - 3.3. In data 21/5/2020, con decisione "State Aid SA.57021" la Commissione Europea ha riconosciuto la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel DL n. 34/2020;
 - 3.4. in data 8/6/2020 tale Regime Quadro è stato registrato dal citato Dipartimento nell'RNA con <<codice di aiuti RNA – CAR>> n.13008 quale "regime di aiuti" ai sensi dell'art.8 del D.M. 31/05/2017 n. 115;
 - 3.5. lo Stato Italiano avendo già provveduto agli obblighi di notificazione e trasparenza del "regime di aiuti" contenuto nel DL n.34/2020, ha offerto una copertura normativa a favore degli Enti territoriali che intendono adottare aiuti specifici a favore degli operatori economici in crisi;
 - 3.6. Restano a carico dello scrivente Ente le attività di verifica istruttoria, monitoraggio, relazione e registrazione dei singoli aiuti individuali nel RNA;

4. di stabilire le seguenti condizioni per usufruire delle agevolazioni previste dal presente atto a favore degli operatori economici:
 - le agevolazioni sopra riportate sono concesse nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro per ogni singola impresa;
 - le agevolazioni sopra riportate non possono superare l'importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
 - al fine del calcolo dei limiti d'importo sopra riportati si deve tener conto degli aiuti in qualsiasi forma riconosciuti anche da altri enti pubblici o privati italiani;
 - le agevolazioni sopra riportate non possono essere concesse ad operatori economici che hanno già usufruito di aiuti dichiarati illegali per i quali sono in atto procedure di recupero degli stessi. In tal ultimo caso possono essere riconosciuti aiuti al singolo operatore economico solo al netto di quanto deve ancora essere restituito dallo stesso per aiuti dichiarati illegali oltre gli interessi legali maturati ai sensi dell'art.54 del DL n.34/2020;
 - le agevolazioni sopra riportate non possono essere concesse alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, dell'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione e all'articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n.1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019;
 - per gli aiuti concessi con le agevolazioni fiscali sopra riportate, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020;
5. di dare atto che Lo scrivente Ente, a mezzo dei propri uffici, provvederà al recupero degli aiuti concessi a carico degli operatori economici che risulteranno non aver diritto al beneficio in applicazione della disciplina nazionale e eurounitaria;
6. di dare atto che ad oggi non è possibile determinare puntualmente la quota parte dell'importo stanziato in questa sede costituente aiuto di stato a favore degli operatori economici. Determinazione che potrà avvenire solo a seguito delle operazioni di liquidazione del tributo da porsi in essere in applicazione del presente atto;

Articolo 7 Attività di competenza degli uffici comunali

1. di dare mandato al competente Servizio di procedere a compiere tutti gli atti e le attività:
 - 1.1. di pubblicazione e trasparenza ai sensi di legge relativamente al presente atto compresa la trasmissione al portale del federalismo fiscale, a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97;
 - 1.2. di liquidazione, controllo e di invio ai contribuenti di appositi atti o avvisi di pagamento e di accertamento;
 - 1.3. di verifica istruttoria e visura preventiva, monitoraggio, relazione e registrazione degli atti generali e dei singoli aiuti individuali nel RNA ed i registri SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA- Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, e di ogni altra attività ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di stato ai sensi degli artt. da 53 e 63 del DL D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con legge 17/07/2020, n. 77 e delle altre disposizioni di legge richiamate;

ed inoltre con separata e distinta votazione espressa nei modi di legge, per alzata di mano n. 24 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, essendo entrato in aula il cons. Barbieri T., votazione che dà il seguente esito:

- **favorevoli n. 16** – Sindaco, Gasparini G., Bargi S., Misia C., Iaccheri M., Ruffaldi S., Tonelli G., Boni A., Spagni S., Volpari L., Grassi L., Pinelli G. (Lega), Capezzerà D. (FI), Caselli L., Lucenti A. (Sassolesi), Macchioni F. (L. Macchioni),
- **astenuti nessuno**,
- **contrari n. 8** – Pistoni C., Savigni M., Mesini M., Lenzotti S., Lombardi A., Capitani V. (PD), Pignoni G. (G. Misto), Barbieri T. (Sassuolo Futura)

DELIBERA

- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 al fine di rendere immediatamente applicabile l'approvato quadro tariffario con effetti dal 1 gennaio del corrente anno.

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata registrazione file audio (MP3), così come sono stati registrati tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare a norma e per gli effetti di cui all'art. 79 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale)



Città di Sassuolo

Deliberazione del Consiglio Comunale n 30 del 28/09/2020

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Caselli Luca

Atto firmato digitalmente

Il Segretario Generale
Martino Gregorio

Atto firmato digitalmente